

Con interesse pubblico

Telefonata divulgabile sul sito del giornale

— L'interesse pubblico alla notizia giustifica la divulgazione sul sito Internet del giornale il testo integrale di una telefonata. Né l'inibitoria del Garante della privacy che chiede la rimozione, fa scattare in automatico il diritto al risarcimento danni in sede civile perché la decisione spetta al giudice ordinario.

La Corte di cassazione (sentenza 13151), ribadisce la possibilità di pubblicare le intercettazioni quando il diritto di cronaca è prevalente. A chiedere un risarcimento a un giornale locale era stato il comandante dei vigili del fuoco del posto, che lamentava la violazione della sua privacy. La conversazione tra il comandante e un consigliere comunale, abusivamente captata da terzi e "passata" oltre che alle autorità locali anche al giornale, era stata pubblicata anche in formato audio sul sito con possibilità di scaricarla gratuitamente.

La Corte d'Appello aveva respinto la richiesta di risarcimento per i danni subiti: forzate dimissioni dal Corpo dei vigili del fuoco e da dipendente del Comune. Un verdetto sfavorevole che era arrivato malgrado l'Authority avesse accertato che raccolta e pubblicazione erano avvenute violando la legge. Tra le informazioni "carpite" c'era, infatti, anche quella relativa all'orientamento politico.

Il Garante però può intervenire sul trattamento illegittimo dei dati per farlo cessare, ma sul risarcimento decide il giudice.

La Cassazione ricorda che il giornalista può diffondere dati personali anche «senza il consenso dell'interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca, e in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico». E l'interesse, anche se a livello locale, nel caso esaminato c'era.

P.Mac.